



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca
Incarico speciale Esami di Stato**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

Tel. 0461 - 491368 - 494358 - 491377

e-mail: esami.monitoraggioparita@provincia.tn.it

serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it

Spett. li

**Istituti d'istruzione secondaria di II
grado a carattere statale e paritario**

Istituzioni formative paritarie:

"Opera Armida Barelli"

Centro di Formazione Professionale

"G. Veronesi"

Fondazione Edmund Mach

Istituto Agrario di San Michele All'Adige

Enaip Trentino

Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti
grafiche

Centro di Formazione Professionale
dell'Università Popolare Trentina

Dipartimento della Conoscenza
dott. Crescenzo Latino

e p.c. Ufficio Innovazione
dott.ssa Daniela Ceccato

LORO SEDI

ALBO

Trento, 27 APR. 2016

S116/2016/217528 /26.9/FC-OP

**OGGETTO: esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado 2015-2016: istruzioni e modalità organizzative.**

Gentili Dirigenti,

In relazione all'oggetto si trasmette l' O.M. n. 252 del 19 aprile 2016: *Esami di Stato
2015-2016- Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di*

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2015-2016"

Nel raccomandare un'attenta lettura dell'intera ordinanza si ricorda, come è noto, che alcune disposizioni previste dalla normativa nazionale **non** trovano applicazione in provincia di Trento, in quanto diversamente disciplinate con il DPP n. 22 del 7 ottobre 2010 *"Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo"*.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

Ammissione dei candidati interni all'esame di Stato

Come è noto la norma nazionale prevede il requisito dei 6/10 in tutte le discipline dell'ultimo anno. In provincia di Trento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento provinciale *"sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe"*. Pertanto possono essere ammessi all'esame di Stato anche gli studenti che, pur non avendo riportato la valutazione di almeno 6/10 in una o più discipline dell'ultimo anno, in un'ottica di valutazione qualitativa complessiva, il Consiglio di classe ritiene abbiano raggiunto gli obiettivi formativi dello specifico indirizzo di studio.

Capacità relazionale

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento provinciale la valutazione riportata nella capacità relazionale, ove negativa, non condiziona da sola l'ammissione all'esame di Stato; essa, in ogni caso, rappresenta uno degli elementi di valutazione di cui il Consiglio di classe tiene conto, in un'ottica di valutazione complessiva, sia in relazione all'ammissione all'esame sia in relazione all'attribuzione del credito scolastico.

Credito scolastico

- Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento provinciale, a partire dall'anno scolastico 2010/11, per il calcolo della media dei voti si prende in considerazione anche il voto relativo alla capacità relazionale.

- Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del regolamento provinciale *"allo studente ammesso all'esame di Stato con una valutazione complessivamente sufficiente e che abbia riportato una valutazione di almeno sei decimi nella capacità relazionale il Consiglio di classe attribuisce comunque il credito scolastico nel punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei"*. Si chiarisce che tale comma si riferisce esclusivamente al caso di studenti del quinto anno con una o più insufficienze e una media voti di poco inferiore ai sei decimi.

Si precisa, inoltre, che in tutti gli altri casi in cui lo studente riporti una media voti pari o superiore ai sei decimi gli va attribuito un credito scolastico corrispondente alla banda di oscillazione in cui si colloca per la sua media voti, applicando la tabella A allegata al DM 99/2009, anche in presenza di eventuali valutazioni non sufficienti in singole discipline e/o nella capacità relazionale.

Giudizio di ammissione: si confermano le disposizioni impartite negli anni precedenti che si riportano integralmente per la parte specifica: *"In considerazione della specificità della normativa provinciale che prevede, da parte del Consiglio di classe, anche una valutazione qualitativa complessiva dei risultati di apprendimento raggiunti da ciascun studente, si conferma che il giudizio di ammissione, come per gli anni precedenti, va formulato per tutti gli*

studenti, anche al fine di fornire alla Commissione d'esame gli elementi per una più completa conoscenza di ciascun candidato.

I Consigli di classe, nella formulazione del giudizio di ammissione, avranno cura di motivare con particolare attenzione le decisioni relative ai casi di non ammissione ovvero ad ammissioni in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline".

Pubblicazione all'albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione all'esame

La materia è disciplinata dall'articolo 16, comma 5 del Regolamento provinciale: la pubblicazione dei voti relativi alle singole discipline è prevista solo per gli studenti ammessi alla classe successiva (classi 1[^], 2[^], 3[^], 4[^]).

Per l'ammissione agli esami di Stato si confermano le disposizioni vigenti dall'anno scolastico 2009/10. Pertanto, relativamente alle classi terminali, all'albo della scuola va pubblicato soltanto la dicitura "Ammesso" o "Non ammesso" e il credito scolastico attribuito.

Ritornando all'O.M. 252 del 19 aprile 2016 si ritiene opportuno evidenziare ancora i seguenti aspetti:

- Si richiama l'attenzione sul comma 6, dell'articolo 8 dell'O.M. 252/2016, che si riporta per comodità di lettura: *"Fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di classe, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate."*

Nel merito si chiarisce che questa possibilità si riferisce a casi eccezionali e documentati nei quali un più elevato rendimento scolastico (rispetto alle potenzialità dello studente), con riferimento al triennio, è stato compromesso dall'insorgere di situazioni di svantaggio familiari o personali gravi e documentate.

L'O.M. contiene, indicazioni specifiche per la provincia di Trento in relazione al Corso annuale istituito ai sensi del Protocollo d'Intesa con il MIUR, del 7 febbraio 2013, presso le sei istituzioni formative della provincia.

La circolare in oggetto reca poi specifiche disposizioni in merito al funzionamento delle commissioni di esame ed alle relative sostituzioni (artt.10 e11), al calendario delle prove e alla riunione preliminare (artt. 14 e 15), ai plichi, nonché in merito alla struttura delle prove e ai criteri di correzione (artt. 16 e segg.), nonché alle operazioni intermedie e finali di lavori delle commissioni (artt. 25 e segg.)

Preme richiamare le attenzioni delle SS.LL. su alcune novità introdotte dall'O.M. in oggetto quali l'introduzione, a decorrere dal corrente anno scolastico, del certificato Europass che, come previsto dall'art. 27, viene rilasciato per tutti i percorsi vigenti insieme al diploma ed alla certificazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 e, per quanto attiene ai candidati BES con valutazioni specifiche al P.E.I. , da quanto disposto dall'art. 22, commi 6 e 7.

Per quanto riguarda la riunione con i Presidenti di commissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, la data sarà comunicata successivamente in relazione alla conferenza nazionale degli Ispettori.

Si anticipa orientativamente che la riunione si terrà nei giorni 16 e 17 giugno c.a.

A tal fine si raccomanda di dare ampia diffusione della presente.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul D.M. n.319 del 29 maggio 2015, con il quale sono state emanate nuove disposizioni per la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione della prima e della seconda prova scritta.

Per eventuali dubbi o chiarimenti fare riferimento al dottor Crescenzo Latino, dirigente scolastico con incarico per le attività ispettive, di vigilanza, verifica, controllo e assistenza sullo svolgimento degli esami di Stato per il secondo ciclo per l'anno scolastico 2015/2016:

n. tel. Ufficio 0461 494341
e-mail crescenzo.latino@provincia.tn.it

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. per un sereno svolgimento di questa delicata fase dell'anno scolastico, saluto cordialmente.

Allegati:
O.M. 252/2016
D.M. 319/2015



La Dirigente
dott.ssa Laura Pedron